

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 1981, n. 341.

Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'articolo 4, primo comma, n. 11, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale sono esclusi dal campo di applicazione delle norme regolamentari i generatori e i recipienti a pressione di vapore o di gas, nei quali la pressione massima effettiva di funzionamento non superi un ventesimo di Kg/cm²;

Ravvisata la necessità di elevare il limite di pressione soprandicato allo 0,5 Kg/cm², al fine di adeguare la norma alle esigenze del progresso tecnico;

Udito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è sostituito per i motivi esposti in premessa dai seguenti:

11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm² e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri;

11-bis) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm² e producibilità superiore a 50 Kg/h, purché soddisfino alle seguenti condizioni:

a) risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verrà eseguita secondo le modalità previste ai primi due commi del successivo art. 62;

b) siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65;

11-ter) i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm² e capacità superiore a 2000 litri, purché siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65, ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente è stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non può essere superata in nessun caso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI —
PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 7

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1981.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 concernente la disciplina per l'amministrazione del « Fondo » sopra indicato;

Considerato che relativamente al decorso esercizio finanziario 1980 della gestione del citato Fondo è stato determinato un avanzo presunto di amministrazione di L. 4.200.000.000 da utilizzarsi nel corrente esercizio 1981;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1981;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981, allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro: FOSCHI